



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CIRCOLARE N.21/2021

Reggio nell'Emilia, li 23 settembre 2021

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. È stato reso noto in data 31 agosto dall'Ufficio Tributario di San Marino il codice destinatario da utilizzare per le fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica Italiana.

Il codice destinatario è composto dalla sequenza alfanumerica di 7 caratteri:

2R4GT08

Esso sarà attivo dal **1° ottobre 2021** e dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico. Sarà previsto che:

- **dall'1.10.2021 al 30.6.2022**, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo ;
- **dall'1.7.2022**, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge (es. soggetti forfettari, contribuenti ex Legge 398/91, soggetti obbligati all'invio dei dati al STS ecc).

Il provvedimento delle Entrate ha sostanzialmente replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C. La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene avvalendosi del Sistema di Interscambio e dei controlli operati, da un lato, dall'Ufficio tributario sammarinese e, dall'altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino.

Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all'Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all'emissione comunica l'esito dei controlli sul documento, verificabile dal cedente italiano tramite l'apposito servizio di consultazione delle fatture elettroniche gestito dall'AdE, verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garetini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Paolo Messarra *
Francesco Patteri
Niccolò Reggi
Valentina Spreafichi

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa, 13
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

SASSUOLO

Viale XX Settembre, 34
41049 - Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432



Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l'operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI